



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

XVII SEZIONE CIVILE

CAUSA R.G. 4461/2019

Giudice Onorario Dott. Tommaso Del Litto

Verbale di Udienza del giorno 10.09.2021

Alle ore 9,30 sono presenti:

Per [REDACTED] l'avv. **MARIA GERACI**, oggi sostituito dall'avv. **Marianna Lupia**.

Per [REDACTED] l'avv. **MARCO GIUSEPPE BINETTI**, [REDACTED]

A questo punto, il Giudice invita i difensori presenti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.

I difensori si riportano a tutte le domande, difese, richieste istruttorie e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi conclusionali depositati.

Pertanto, dopo che ciascun difensore comparso ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice alle ore 16,38 in assenza dei suddetti difensori (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza) decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza dando lettura ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c, del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.



R.G. 4461/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Tommaso Del Litto, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 10 settembre 2021 ha pronunciato, mediante la lettura del dispositivo e delle concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia civile iscritta al n. 4461/2019 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi vertente

T R A

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

OPPONENTE

E

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato Marco Giuseppe Binetti che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

OPPOSTA

Oggetto: altri contratti tipici

Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza



**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

L'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.19580/2018 (R.G. 55491/2018), emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 6/9/2018, pubblicato il 7 settembre 2018 e notificato il 30/11/2018, con cui gli veniva ingiunto di pagare in favore della ricorrente la somma di € 29.796,95, oltre interessi e spese del procedimento monitorio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"dichiarare preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo opposto n.19580 del 2018, recante numero di R.G: 55491/2018, per tutti i motivi spiegati in narrativa; in subordine, laddove il Giudice dell'opposizione dovesse ritenere legittimo il decreto opposto, rigettare la eventuale richiesta di provvisoria esecutività dell'ingiunzione, risultando, allo stato, incerta ed illiquida la ragione creditoria; dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa di ██████████ siccome sfornita di prova e per questo rigettarla; in via ulteriormente subordinata, rigettare la richiesta di pagamento di interessi moratori e spese; accertare e dichiarare l'inadempimento della ██████████ riguardo gli obblighi precontrattuali e contrattuali; accertare e dichiarare la grave violazione dei principi di correttezza e di buona fede; accertare e dichiarare il grave danno arrecato all'odierno opponente dalla condotta della ██████████ e per questo condannarla al pagamento in favore di ██████████ della somma di € 20.000, o di quella maggiore o minore somma che il giudice stabilirà secondo Giustizia. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondata la pretesa dell'opposto, voglia tenere in considerazione tutte le somme e le spese sostenute dall'odierno opponente e corrisposte alla ██████████. Condannare per quanto di ragione al pagamento delle spese e competenze relativi ai due procedimenti, tenendo conto anche della condotta illegittima della società oggi opposta".*

L'opponente eccepiva la nullità del decreto emesso nei confronti di ██████████ ROBERTO e non contro ██████████, la violazione dell'art.641 c.p.c. in quanto il termine per proporre opposizione doveva essere di 150 gg stante la sua residenza e l'inefficacia del decreto perché notificato oltre il termine di cui all'art.644 c.p.c.; parimenti la nullità del decreto per mancanza della previa costituzione in mora del debitore; nel merito contestava la pretesa



creditoria priva di certezza, liquidità ed esigibilità, fondata su fatture, su mastrini formati dal creditore e quindi su documenti privi di valore probatorio, disconoscendo la nota di credito prodotta ex adverso priva di attestazione circa la paternità e la certezza della data, con onere a carico dell'opposta di provare l'an e il quantum debeatur; infine in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento del danno per il mancato adempimento del Concessionario ai propri obblighi precontrattuali e contrattuali.

Si costituiva l'opposta la quale rassegnava le seguenti conclusioni: *"in via preliminare, concedere, previa rettifica dell'errore materiale, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 19580/2018 (r.g.n.55491/2018) del Tribunale di Roma alla luce dei motivi esposti nelle relative premesse, in quanto l'opposizione è sprovvista di prova scritta; nel merito, respingere l'avversa opposizione in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni sopra esposte ed in ogni caso perché sfornita di prova e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 19580/2018 (r.g.n.55491/2018); in via subordinata, disporre in favore di [REDACTED], ai sensi dell'art.186 ter c.p.c., ordinanza di condanna di pagamento della somma di euro 29.796,95 a carico del sig. [REDACTED] [REDACTED]; in via ulteriormente subordinata rettificare la condanna presente nel decreto ingiuntivo opposto, nella parte in cui ingiunge, per errore materiale [REDACTED], in luogo di [REDACTED] ([REDACTED] (C. 1011702702)), nato a [REDACTED] il 17.6.1992, corretto nominativo dell'ingiunto ed odierno opponente ed in ogni caso condannarsi la controparte al pagamento della somma maggiore o minore da accertarsi in corso di istruttoria, nonché rigettare tutte le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".*

L'opposta deduceva che quale concessionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in data 13.07.2012, aveva stipulato con la ditta individuale [REDACTED] un contratto avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra il Concessionario ed il Gestore per l'attività di gestione della Sala e per l'esecuzione delle attività di raccolta del gioco lecito attraverso gli Apparecchi videoterminali, che non era stato mai contestato dall'opponente



anche per ciò che attiene gli obblighi economici a suo carico, sicché il credito azionato, consacrato nella documentazione prodotta proveniente da un pubblico ufficiale era fondato nell'an e nel quantum, tanto che aveva comunicato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 14 del Contratto nonché dell'art. 1456 cod. civ, cui seguiva diffida di pagamento restata priva di riscontro; che non sussisteva alcuna nullità del decreto in assenza di incertezza del debitore, che non vi era motivo di richiedere il termine di 150 gg di cui all'art.641 c.p.c. in quanto al momento del deposito del ricorso la residenza era ancora in Italia come risultava dalla visura camerale; che il decreto era stato notificato nel termine di legge e preceduto dalla costituzione in mora ricevuta dall'opponente; infine la domanda riconvenzionale spiegata era infondata in quanto carente di prova sul danno e sul nesso eziologico nonché smentita dagli estratti conto prodotti che provavano il funzionamento dei videoterminali di gioco.

Stante la rinuncia dell'opposta all'istanza ex art.648 c.p.c., concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., la natura documentale della causa comportava il rinvio per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione di termine per il deposito di memorie conclusive.

L'opposizione è infondata e va integralmente rigettata.

Tutte le censure di nullità del decreto ingiuntivo mosse dall'opponente sono prive di pregio.

Per quanto attiene l'errore circa il destinatario dell'ingiunzione [REDACTED], dall'esame del ricorso, dalla documentazione prodotta e dalla costituzione dell'opponente non sussiste incertezza circa il reale destinatario dell'ingiunzione e che quindi l'errore materiale in cui è incorso il giudice del decreto non vale ad inficiare di nullità il provvedimento emesso, tanto più che il codice fiscale (che vale ad individuare con certezza un soggetto) è esattamente indicato. Errore che tuttavia giustifica per quanto si osserverà infra la revoca del decreto per un motivo meramente formale e per ragioni di economia processuale.

Parimenti la dedotta violazione dell'art. 641 c.p.c., laddove prevede che l'avvertimento rivolto al debitore circa il termine per proporre l'opposizione debba essere di 150 gg, laddove l'intimato risiede in uno degli altri



Stati dell'Unione Europea, neppure coglie nel segno. In quanto l'opposizione proposta nel termine di 40 gg è la prova provata che nessun effetto negativo o violazione del diritto di difesa si è riverberato a carico dell'opponente (cfr. il principio di cui alla sentenza del Tribunale Milano 7.2.2008).

Infine anche l'eccezione di inefficacia ex art.644 c.p.c. è inconsistente in quanto agli atti di causa è stata prodotta la regolare notifica del decreto nel termine di cui all'art.644 c.p.c.

Nel merito, stante il riconoscimento dell'esistenza del contratto intercorso con l'opposta e dei conseguenti obblighi economici nascenti a carico dell'opponente, le censure circa la documentazione prodotta dall'opposta a sostegno del credito azionato sono prive di fondamento.

Quanto alle fatture vale osservare come la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in caso di mancata contestazione del rapporto, le fatture possono costituire prova del credito e dell'esecuzione delle prestazioni.

Quanto all'asserita inefficacia probatoria dei cd. Mastrini, si osserva che qualità di concessionario dell'opposta, autorizzato alla gestione e raccolta delle scommesse in virtù di apposita convenzione con AAMS, implica che la documentazione prodotta sia dotata di una efficacia probatoria qualificata (cf.r Tribunale di Roma Ordinanza GU Pedrelli 22.01 2019; Ordinanza 15.01.2019)

La contestazione poi della nota di credito è del tutto irrilevante, essendo evidente che sia stata emessa proprio dall'odierno opponente

Nessuna censura in ordine al quantum è stata mossa, sicchè il credito azionato può ritenersi incontestato sotto tale profilo.

Venendo alla domanda riconvenzionale, va rigettata in quanto non è provata la sussistenza di alcun danno che sia riconducibile ad un inadempimento dell'opposta, parimenti non provato, e per di più contrastato dalla documentazione prodotta (contratto e relativi obblighi contrattuali) nonché dagli estratti conto che provano il funzionamento dei videoterminali di gioco.

L'errore materiale contenuto nel decreto, per quanto non implica la nullità dello stesso per assenza di incertezza sulla persona del debitore (cfr. supra), ne giustifica comunque la revoca.



Militano in tal senso sia ragioni di economia processuale volte ad evitare l'attivazione di un successivo procedimento di correzione di errore materiale per poter mettere in esecuzione il titolo monitorio, tanto più che l'errore materiale è già emerso ed è stato accertato in questa sede (tra l'altro neppure imputabile a negligenza del ricorrente), sia la pacifica considerazione che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare la domanda così come letteralmente espressa nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma deve interpretarla, tenendo conto del contenuto sostanziale dell'atto stesso, quale si desume dal complesso delle tesi svolte, delle deduzioni e delle richieste formulate dalle parti nel giudizio di opposizione. Pertanto, nel caso di errore materiale nel ricorso per decreto ingiuntivo in ordine ai dati relativi al credito del ricorrente, da questi, dopo l'opposizione all'ingiunzione del debitore, debitamente corretto, come nella specie, con la comparsa di risposta, il giudice, revocato il decreto ingiuntivo errato, deve procedere all'esame della domanda così come rettificata con la comparsa di risposta, non occorrendo a tale scopo una domanda riconvenzionale del creditore opposto, dato che si è in presenza di una mera "emendatio libelli" (v. Cass. 567 del 1971 e cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 11345 del 1990). Principio questo da ritenersi pienamente applicabile anche al caso di specie.

La revoca del decreto per il predetto errore materiale impone ovviamente l'accoglimento della domanda di pagamento nei confronti di Giaccone Riccardo al pagamento della somma di € 29.796,95, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014, con riduzione del 70% del compenso della fase istruttoria stante la limitata attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 4461/2019 promossa da [REDACTED] [REDACTED] così provvede:



- rigetta l'opposizione spiegata dall'opponente avverso il decreto ingiuntivo n.19580/2018 (R.G. 55491/2018), emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 6/9/2018, pubblicato il 7 settembre 2018 e notificato il 30/11/2018;
- rigetta ogni altra domanda spiegata dall'opponente;
- accertato l'errore materiale del decreto, revoca il decreto ingiuntivo n.19580/2018 (R.G. 55491/2018), emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 6/9/2018, pubblicato il 7 settembre 2018 e notificato il 30/11/2018, e per l'effetto, in accoglimento della domanda di pagamento condanna l'opponente al pagamento della somma in favore dell'opposta della somma di €.29.796,95, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta degli onorari di lite che si liquidano – secondo i criteri medi di cui al DM 55/2014 tenuto conto del valore della controversia e con riduzione del 70% del compenso della fase istruttoria stante la limitata attività svolta – in €.6.050,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.

Così deciso in Roma, all'udienza che si è tenuta in data 10 settembre 2021.

Il Giudice Onorario
Tommaso Del Litto

